COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 Del 03-11-2022

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore **16:45**, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 09 Luglio 2021

Così composta:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Dott.ssa ESTHER MAMMANO	Viceprefetto	X	
2	Dott.ssa FEDERICA NICOLOSI	Viceprefetto- Aggiunto	X	
3	Dott.ssa SUSANNA CONTE	Funzionario Economico Finanziario	X	

Assumono la funzione del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Sonia Acquado.**

A.

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento recante norme per il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti ed amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari .

La sottoscritta Responsabile del Settore Affari Sociali giusta Determina Dirigenziale n°16 del 31/12/2021 dispone la presente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno.

Dato atto:

- Che con D.P.R. del 09.07.2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 28.05.1995 n. 523 è affidato ai componenti della Commissione l'esercizio delle materie che in regime di amministrazione ordinaria sono esercitabili singolarmente dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali

Rilevato che per il personale degli Enti locali l'art. 67 del D.P.R. 268/1987 (norma ora trasfusa nell'art. 28 C.c.n.l. del 14.09.2000) prevede che "*l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti contrari all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto d'interesse, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento*";

Vista la norma regionale, L. n. 145/1980 art. 39, recepita dalla L.R. n. 30/2000, che disciplina la possibilità di rimborso delle spese legali che espressamente dispone:" Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano dichiarati esenti da responsabilità". La norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della L.R. n. 30 del 23.012.2000 che prevede:

"L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

Richiamata la giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da Amministratori o da dipendenti di enti locali secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle sotto specificate condizioni essenziali:

- Assenza di dolo o colpa grave;

- Stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti, oggetto del giudizio, risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- Assenza di conflitto di interesse tra il soggetto e l'Ente di appartenenza;
- Conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

Considerato che si rende necessaria l'adozione di uno specifico Regolamento con il quale siano normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio e del rimborso delle spese di tutela giudiziaria;

Ritenuto pertanto di dover compiutamente regolare l'attività di accesso al rimborso legale prevista contrattualmente, di disciplinare l'attività di liquidazione dei rimborsi richiesti, di prevedere altresì cause di esclusione alla rimborsabilità e limiti alla stessa, mediante la determinazione di direttive che regolino il procedimento a cui gli uffici sono tenuti a uniformarsi;

Ritenuto altresì di procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto, al fine di migliorare l'andamento dell'azione amministrativa, fornendo sia un percorso procedimentale utile agli uffici competenti per l'istruttoria delle istanze di rimborso, sia le direttive al personale interessato alla richiesta di assunzione diretta ed indiretta degli oneri legali;

Visto Il Decreto leg.vo n. 267/2000

Visto l'art. 24, l.r. n. 30/2000;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle leggi regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali

PROPONE

Per i motivi esplicitati in premessa

- Di approvare l'allegato regolamento recante norme per il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti ed amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di settore al fine di darne informazione a tutti i dipendenti comunali;
- Di pubblicare il presente Regolamento nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

La Responsabile del settore
Affari Generali
F.TO **Enza Maniscalco**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

IL RESPONSANILE DEL SETTORE AFFARI GENRALI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.TO ENZA MANISCALCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI:

( ) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

OVVERO

□ IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

OVVERO

(X) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON E' DOVUTO IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

SAN GIUSEPPE JATO 28-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO RAG. MARIA ROSA NAPOLI

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

INDICE

Art. 1 - *Oggetto e ambito di applicazione*

Art. 2 - *Principi generali*

Art. 3 - *Presupposti*

Art. 4 - *Conflitto di interessi*

Art. 5 - *Condizioni di rimborso*

Art. 6 - *Limiti del rimborso*

Art. 7 - *Procedimento e liquidazione del rimborso*

Art. 8 - *Norme transitorie*

Art. 9 - *Tutela della riservatezza*

Art. 10 - Entrata in vigore

ART. 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento ha come oggetto, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti (Art. 28 CCNL INTEGRATIVO 14.09.2000) e dall'art. 39 della L.R. n. 145/1980 successivamente integrato con l'art 24 della L.R. 23.12.2000 n. 30, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti c/o amministratori del Comune di San Giuseppe Jato per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

ART.2
Principi generali

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato, tramite il rimborso delle spese legali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa/contabile nei suoi confronti per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali che vengono coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato.

3. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso delle spese legali sono le stesse indicate per i dipendenti.

4. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

ART.3
Presupposti

1. Per procedere al rimborso delle spese legali è necessario che ricorrano simultaneamente i seguenti presupposti:

a) rapporto organico o di servizio con l'Ente;

b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali: la sussistenza di fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento di compiti d'ufficio o all'incarico pubblico.
In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile che i fatti e gli atti, oggetto d'imputazione, siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio, deve esserci una riconducibilità dei fatti contestasti alla funzione pubblica esercitata, per cui non si procederà al rimborso quando i reati ascritti siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale - privata del dipendente c/o amministratore.
Il dipendente c/o amministratore deve aver agito nell'esclusivo interesse dell'Ente e non in conflitto di interessi con l'Ente a cui appartiene e quindi la contestazione o imputazione (nel caso di procedimento penale) devono essere riferite all'incarico svolto in diretta connessione con i fini dell'Ente;

c) sentenza c/o provvedimento giudiziario di assoluzione c/o di archiviazione passato in giudicato, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 530 c.p.p., che abbia escluso positivamente la responsabilità in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati. Il provvedimento di assoluzione o di archiviazione deve escludere la responsabilità e deve accertare l'esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dall'amministratore o dipendente;

d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1 lett. e) il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità con la formule di cui all'art. 530, comma 1 c.p.p.
Nel merito della formula assolutoria, nella ipotesi in cui vi è assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" o "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" è escluso il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente c/o amministratore qualora dalla sentenza si evinca un conflitto d'interessi con l'Ente, per la rilevanza del fatto sotto profili diversi da quello penale, come quello disciplinare, civile, amministrativo e contabile. In particolare, nelle superiori ipotesi assolutorie, poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta penalmente non punibile, addebiti in sede civile, amministrativa, contabile e disciplinare, in quest'ultimo caso, per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e dunque, conflitto d'interesse, il Dirigente del settore competente, di concerto col il Segretario Generale procederanno ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il diritto al rimborso.

3. Il rimborso delle spese processuali, (vedasi Sentenza Consiglio di Stato n.6194/2017 sezione III e Sentenza Consiglio di Stato n.1778/2013 sezione I), comprende anche le ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia, remissione della querela). *3* Il rimborso delle spese processuali, è escluso in caso di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) o nel caso in cui sia stata pronunciata'sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia, remissione della querela). E' altresì escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi degli artt. 444 e 459 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto).

4. Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo rivalsa dell'Amministrazione nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di archiviazione del procedimento penale di cui al comma precedente, il rimborso è ammesso solo ove la formulazione del decreto o dell'ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscono l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

6. E' escluso, inoltre, il diritto al rimborso delle spese processuali nell'ipotesi di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 651 - bis c.p.p..

ART.4
Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento

dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione.

2. Il conflitto di interesse tra l'ente e il dipendente c/o amministratore non si configura solo nei reati in danno del primo, ma in tutti i casi in cui i fatti e i comportamenti posti in essere pur non assumendo carattere a rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali (es. quando il fatto c/o il comportamento rivesta l'aspetto dell'illecito disciplinare, amministrativo o contabile).

3. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato c/o imputato nei giudizi penali, ove l'amministrazione abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente c/o amministratore.

ART.5
Condizioni di rimborso

1. Il rimborso delle spese legali comprende il compenso relativo all'esistenza in favore del dipendente o amministratore di un solo legale, connessa ai vari gradi di giudizio, ed è corrisposto esclusivamente - accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento – a seguito di decisione definitiva favorevole, previa presentazione relativa regolare documentazione.

2. Al fine di garantire una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche, il dipendente e/o amministratore sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento deve:

a) comunicare immediatamente (dalla notifica o comunque dalla conoscenza di un procedimento a suo carico) al Segretario Generale, al Responsabile dell' Ufficio Legale ed al Responsabile del Settore presso cui il dipendente presta servizio, l'inizio del relativo procedimento giudiziario;

b) allegare alla documentazione di cui alla lettera a) copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;

c) dichiarare il nominativo del difensore di fiducia, al fine di consentire all'amministrazione di partecipare e condividere la scelta subordinata all'accettazione da parte del difensore dell'ammontare dei compensi, nei modi e termini disciplinati dal presente regolamento, che potrebbe essere oggetto di rimborso in favore del dipendente c/o amministratore all'esito del giudizio e al verificarsi, evidentemente degli altri presupposti e condizioni prescritti dal presente regolamento;

d) dichiarare l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

e) presentare, ai fini della liquidazione, tutti gli atti comprovanti i requisiti previsti dal presente regolamento nonché quanto richiesto, in sede istruttoria, dall'Amministrazione.

3. Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie il dipendente e/o amministratore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

4. Il rimborso potrà essere richiesto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non oltre tre anni dalla data medesima.

5. Nell'ipotesi in cui il dipendente e/o amministratore ometta di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione, sia pure subordinata, da parte dell'Ente, il rimborso richiesto, all'esito del contenzioso (ex post), sarà ridotto alla parte della spesa che l'Ente medesimo avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata (Circ. Ministero dell'Interno 30/05/2003 -16/59 - giurisprudenza civilistica).

ART.6

Limiti del rimborso

1. Il rimborso delle spese legali è riconosciuto nei minimi dei valori di liquidazione fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. *55* del 10/03/2014 e ss.mm.ii. *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*, ridotti del 20% per un solo avvocato difensore.

2. Oltre il limite di cui al precedente comma 1, restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali.

3. Il rimborso delle spese sostenute per il giudizio sono soggette a compensazione con eventuali crediti di qualsiasi natura e tipo che l'amministrazione vanta nei confronti del dipendente e/o amministratore richiedente.

4. Qualora nello stesso procedimento siano coinvolti più dipendenti e/o amministratori difesi per lo stesso fatto dallo stesso legale, su richiesta degli interessati potrà essere liquidata una sola parcella oppure ad ognuno sarà liquidato una quota della parcella cumulativa, calcolata secondo le previsioni del DM n. 55/2014 e con applicazione dei limiti di cui al comma 1.

5. Non è ammesso il rimborso delle spese legali in mancanza dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente regolamento.

6. Non è ammesso il rimborso delle spese legali non documentate e ritenute non congrue dall'Amministrazione.

7. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente e/o amministratore.

8. Non è ammesso alcun rimborso nel caso che nello stesso procedimento siano contestati più capi di imputazione o più fatti o atti e per alcuno di essi sia stata riconosciuta la responsabilità del dipendente e/o amministratore.

9. Non sono ammessi a rimborso altre spese, ad esempio quelle relative a trasferte.

10. Non è ammesso rimborso per quelle spese del giudizio sostenute o rimborsate da Compagnia Assicuratrice.

ART.7
Procedimento e liquidazione del rimborso

1. All'esito del giudizio definitivo, nei termini e secondo le condizioni di cui al presente Regolamento, il dipendente e/o amministratore interessato presenta all'Ufficio comunale competente:

a) istanza di rimborso delle spese legali contenente la documentazione che giustifichi le stesse (sènténza o provvedimento definitivo, in copia conforme, verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio, ecc ...), nonché copia di ogni ulteriore documentazione attestante rigorosamente le spese strettamente necessarie per l'opera professionale :prestata, delle quali si intende chiedere il rimborso. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese non documentate, salvo le attività di esame e studio e le sessioni con il cliente, con i magistrati e con i colleghi, in tali ultimi casi, il difensore di fiducia dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, le attività svolte;

b) parcella analitica e quietanzata del proprio legale di fiducia

2. La verifica e valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dall'ufficio legale. Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente e/o amministratore è limitato a quelle strettamente necessarie per la sua difesa, in ordine all'adeguatezza dei compensi sotto il profilo della necessità difensiva dell'imputato in relazione alle accuse che gli vengono mosse e alla conformità della parcella quietanzata alle tariffe professionali vigenti nonché agli accordi intercorsi tra le parti, anche con deferimento al Consiglio dell'Ordine e segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di falso documentale.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella, a tal fine potendosi rivolgere, per un' ulteriore valutazione in proposito, al Consiglio dell'Ordine Forense, ferma restando la non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale.

4. L'Ufficio Legale provvederà alla liquidazione del rimborso con apposita determinazione, entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dalle disposizioni in materia nonché della disponibilità finanziaria nel bilancio, detto termine è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto dall'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione nonché nell'ipotesi di insufficienza delle risorse economiche nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso o in caso di bilancio provvisorio.

5. Nei casi di sospensione, il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione richiesta e idonea a definire il procedimento istruttorio nonché dalla disponibilità finanziaria nel bilancio

ART.8
Norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile, penale e amministrativo nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

ART.9
Tutela della riservatezza

1. L'amministrazione rende nota la seguente informativa contestualmente alla pubblicità del presente Regolamento che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nonché trasmesso a tutti i Capi Ripartizione.

2. L'Amministrazione è autorizzata dall'Art. 112 del D.Lgs n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il rimborso delle spese legali per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.

3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni, o dati che verranno richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, dar luogo all'eventuale non accoglimento della medesima.

4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il . responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

6. Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Giuseppe Jato, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il responsabile del Servizio competente; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale del Comune di San Giuseppe Jato.

ART.10

Entrata in vigore

1. Il presente verrà pubblicato sul sito www.comune.sangiuseppejato.pa.it in osservanza alla normativa sulla trasparenza.

2. Le presenti disposizioni regolamentari trovano applicazione anche riguardo ai procedimenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le cui spese legali sostenute non abbiano formato già oggetto di richiesta di rimborso all'Ente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista proposta del Responsabile del Settore Affari Generali, relativa all' **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ".**

- **Visto c**he la proposta suddetta è dotata:

- dal parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali., previsto dalla legge;
- dal parere contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra, allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto:

I Commissari Straordinari

F.to Dott.sa Esther Mammano F.to Dott.ssa Federica Nicolosi F.toDott.ssa Susanna Conte

COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sonia Acquado

Pubblicazione Il sottoscritto Messo Comunale ATTESTA Che la presente delibera è registrata al n. _____ del reg. all'Albo Pretorio on-line per rimanervi giorni 15 consecutivi **San Giuseppe Jato, lì**_____ **Il Messo Comunale** _____	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44 A T T E S T A Che la presente deliberazione E' stata affissa all'Albo pretorio on-line il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11 – 1° comma L.R. 44) Il Segretario Generale _____ **San Giuseppe Jato, lì** _____

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 03.12.1991, N. 44 e successive modifiche ed integrazioni

A T T E S T A

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 23/11/22 **ai sensi dell'art. 12**

[X] **comma 1 (Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione).**

[ ] **comma 2 (immediatamente esecutiva)**

Della L.R. N. 44 del 03.12.1991

Dalla residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sonia Acquado